



COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

FRAZIONI COMUNALI:

(CASA SANTA, PIZZOLUNGO, NAPOLA, TORRETTA, SAN GIULIANO E CONTRADA PEGNO)
TRANSIZIONE ECOLOGICA, PNRR E REGOLAMENTI ATTINENTI ALLE MATERIE DI COMPETENZA.

Regolamento del servizio delle cose ritrovate e delle cose abbandonate nel Comune di Erice.

**Proposta per un nuovo regolamento elaborato dalla IV
Commissione consiliare il 26/05/2026**

Premessa

Questa commissione nel riscontrare la mancanza di un apposito regolamento che disciplina il servizio delle cose ritrovate e abbandonate nel Comune di Erice ha iniziato a predisporre un accurato Regolamento al fine di disciplinare il servizio in argomento.

TITOLO I DELLE COSE RITROVATE

ART.1

Cose ritrovate

Il servizio delle cose ritrovate e delle cose abbandonate è affidato al Comando di Polizia Municipale sotto l'osservanza delle disposizioni regolate dagli articoli da 927 a 931 del Codice Civile.

Al ritrovatore è rilasciata ricevuta dell'oggetto consegnato nella quale devono indicarsi le circostanze e il luogo del ritrovamento, la natura e lo stato dell'oggetto, nonché quant'altro si ritenga utile.

L'oggetto deve essere iscritto nell'apposito registro degli oggetti ritrovati attribuendogli il numero progressivo risultante dalla cronologica iscrizione.

Qualora si tratti di chiavi e di bigiotteria, non sarà rilasciata ricevuta e non si procederà all'iscrizione nel registro.

Qualora il ritrovamento avvenga da parte di personale del corpo di Polizia Municipale, l'agente dovrà redigere apposito verbale di rinvenimento contenente l'indicazione del luogo del ritrovamento la natura e lo stato dell'oggetto.

Il verbale unitamente alla cosa ritrovata devono essere consegnati, non appena possibile, direttamente all'ufficio oggetti smarriti o all'ufficiale responsabile del turno.

Qualora la consegna della cosa ritrovata sia fatta da un cittadino a l'agente di polizia municipale sulla strada, quest'ultimo dovrà annotare le generalità del ritrovatore e l'indirizzo o un recapito telefonico del medesimo per le comunicazioni conseguenti.

ART.2

Avviso di Pubblicazione

Il Sindaco rende nota la consegna delle cose ritrovate, per mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune da farsi ad ogni fine mese per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Del ritrovamento può essere data notizia a mezzo della stampa cittadina, quando ciò si dimostri necessario o opportuno.

ART.3

Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

Trascorso il termine di un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, o il possessore o il detentore ad esso equiparato, la cosa, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, passa in proprietà al ritrovatore.

All'atto del ritiro della cosa il ritrovatore deve sottoscrivere apposita ricevuta e la medesima deve essere annotata sull'apposito registro degli oggetti ritrovati.

ART.4

Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Il premio dovrà essere versato dal proprietario al momento del ritiro della cosa ritrovata, il quale provvederà a consegnarlo al ritrovatore.

All'atto del ritiro della cosa, il proprietario dovrà sottoscrivere apposita ricevuta e la medesima deve essere annotata sull'apposito registro degli oggetti ritrovati.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal Comando di Polizia Municipale, secondo il suo prudente apprezzamento. Tale stima è necessaria per l'eventuale applicazione delle procedure di sblocco, custodia o futura alienazione.

Il prezzo della cosa ritrovata sarà determinata facendo riferimento al valore medio di mercato del bene, considerato anche il suo stato d'uso.

ART.5

Vendita delle cose ritrovate

Allo scadere, invece, del termine l'ufficio oggetti ritrovati diffiderà il ritrovatore a provvedere al ritiro del bene depositato entro il termine di quindici giorni, con l'avvertimento che, decorso infruttuosamente detto termine, la cosa ritrovata sarà consegnata all'istituto vendite giudiziarie per la vendita all'asta pubblica e il ricavato sarà devoluto in beneficenza e /o assistenza pubblica, secondo le determinazioni della Giunta Comunale dedotte le spese di vendita e custodia.

ART.6

Devoluzione diretta ad Enti, Istituzioni e Associazioni senza fini di lucro.

La Giunta Municipale può derogare alle previsioni contenute nell'art.5 decidendo di assegnare direttamente in beneficenza ad Enti, Istituzioni o Associazioni senza scopo di lucro le cose ritrovate, che non sono ritirate dal proprietario e dal ritrovatore entro il termine stabilito dal secondo comma dell'art.5, quando si tratti di beni suscettibili di riutilizzo e utili al perseguimento dei fini propri dell'ente, Istituzione o Associazione.

ART. 7

Definizione

In occasione di feste, fiere, mercati e manifestazioni pubbliche di altro genere, le cose destinate alla vendita, anche se contenute in sacchi, borse o esposte su teli, che siano abbandonate sul suolo pubblico o su aree private in concessione, e per le quali non si debba procedere a sequestro penale o amministrativo, quando non sia stato possibile identificare i responsabili dell'abbandono, devono considerarsi a tutti gli effetti cose abbandonate e come tali suscettibili di occupazione ai sensi dell'art.923 c.c. da parte dell'Amministrazione Comunale proprietaria del suolo e degli spazi su cui è avvenuto l'abbandono.

ART. 8

Inventario delle cose abbandonate

Le cose descritte all'art.7 sono depositate presso il comando di Polizia Municipale e delle medesime è redatto apposito verbale di inventario con l'elenco delle singole cose, distinte per genere, con indicazione del numero e del luogo ove sono state abbandonate.

I beni catalogati nel verbale-inventario sono depositate presso l'ufficio oggetti smarriti in attesa del provvedimento che decida la destinazione degli stessi.

ART. 9

Distruzione delle cose abbandonate

Con specifica ordinanza del Comandante del Corpo di Polizia Municipale le cose individuate e catalogate secondo le procedure degli articoli 7 e 8 del presente regolamento sono conferite al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani salvo nei casi individuati al successivo articolo.

ART. 10

Devoluzione diretta ad enti, istituzioni e associazioni senza fine di lucro

La Giunta Municipale può derogare alle previsioni contenute nell'art. 9 del presente regolamento, decidendo di assegnare, direttamente o su richiesta, in beneficenza ad enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro le cose abbandonate e recuperate dal Comando di Polizia Municipale, quando si tratti di beni suscettibili di riutilizzo e utili al perseguimento dei fini propri dell'ente, istituzione o associazioni stesse.

INDICE

- ART.1 Cose ritrovate**
- ART.2 Avviso di Pubblicazione**
- ART.3 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata**
- ART.4 Premio dovuto al ritrovatore**
- ART.5 Vendita delle cose ritrovate**
- ART.6 Devoluzione diretta ad Enti, Istituzioni e Associazioni
senza fini di lucro**
- ART. 7 Definizione**
- ART. 8 Inventario delle cose abbandonate**
- ART. 9 Distruzione delle cose abbandonate**
- ART. 10 Devoluzione diretta ad enti, istituzioni e associazioni senza fine di lucro**

Il presente regolamento a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale entrerà in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della stessa.

Composizione della IV Commissione Consiliare che ha elaborato il regolamento:

- **AIELLO ASSUNTA**
- **AMODEO PIETRO**
- **SABINA BONFIGLIO**
- **CAVARRETTA MICHELE**
- **PIERUCCI ANTONIO**
- **POLLARI ALBERTO**
- **RIGGIO VITO**
- **SPINA PIERO**